



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



ACCORDO

PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA NUCLEARE

L'Università degli Studi di Salerno, con sede legale in Fisciano (SA), alla via Giovanni Paolo II n.134, in persona del Rettore *pro tempore* Prof. Aurelio Tommasetti, in qualità di legale rappresentante dell'Università, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione assunta dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 7 e 9 novembre 2017, in prosieguo del presente atto del presente atto denominata "Università"

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, con sede legale in Napoli, Via Sergio Pansini, n. 5 - Cap 80131, codice fiscale n. 06909360635, rappresentata dal Direttore Generale, Dottor Vincenzo Viggiani, in prosieguo del presente atto denominata "Soggetto Ospitante"

PREMESSO

- che l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, prevede la stipula di specifici protocolli di intesa tra le Regioni e le Università per regolamentare, tra l'altro, i rapporti connessi alla formazione specialistica di area sanitaria;
- che nell'ambito della collaborazione tra sistema sanitario e sistema universitario, la Regione Campania e l'Università degli Studi di Salerno hanno stipulato specifico Protocollo di Intesa, pubblicato nel BURC n. 63 del 1° ottobre 2012 e sottoscritto in data 13 marzo 2013, per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica di area sanitaria;
- che il D.Lgs. 17.08.1999, n. 368 e successive modificazioni, disciplina nel Titolo VI (articoli 34-46) la formazione specialistica dei medici;
- che il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 recante "*Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria*" ha riorganizzato le Classi e le tipologie di scuole di specializzazione di area

sanitaria di cui al precedente D.I. 1 agosto 2005, e in particolare le scuole riservate ai medici e quelle riservate esclusivamente ai non medici (Farmacia ospedaliera e Fisica medica);

- che il Decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716, recante il “*Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici*” ha riorganizzato le Classi e le tipologie di scuole di specializzazione di area sanitaria cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;

- che con Decreto Interministeriale 13.06.2017, n. 402 sono stati adottati i nuovi standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale ai fini dell’accreditamento delle strutture che compongono la rete formativa delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

- che l’articolo 1.2 dell’Allegato 1 al citato D.I. n. 402/2017 prevede che “*al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi*”;

- che il medesimo articolo 1.2 dell’Allegato 1 al D.I. n. 402/2017 prevede che le strutture sanitarie extra rete italiane devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

- che il Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola di specializzazione in Medicina Nucleare, con delibera del 08/10/2018 ha approvato la richiesta di svolgimento di attività extra rete formativa dello specializzando, Dott. Anna Vanacore presso l’Azienda AOU Federico II;

- che l’Azienda/Ente è accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

- che con Omissis del Verbale della riunione telematica del Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Medicina Nucleare del giorno 15 ottobre 2018 a firma del Coordinatore del Comitato Ordinatore, prof. Alberto Cuocolo, è stato concesso il nulla osta alla frequenza del Dott. Anna Vanacore presso le proprie strutture;

- che, con delibera del 25 ottobre 2018, il Consiglio del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” - su conforme proposta del Consiglio didattico/Comitato ordinatore della Scuola di specializzazione - ha approvato la proposta di stipula della presente convenzione;

- che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno, con deliberazioni rispettivamente del 7 e 9 novembre 2017 hanno approvato lo schema tipo della presente convenzione;

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti e di tirocinio previste dal percorso formativo della Scuola di Specializzazione in Medicina Nucleare, il dott. Anna Vanacore nata a Nocera Inferiore (SA) il 24/08/1980 residente in Angri (SA) alla via Badìa n. 7/bis, codice fiscale: VNCNNA80M64F912P, iscritto al II anno della predetta Scuola di specializzazione.

ART. 2

STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE

Al fine dell'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo individuale di cui al successivo art. 5, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere lo specializzando presso la seguente struttura: Struttura Complessa di Medicina Nucleare e Medicina dello Sport.

L'Azienda dichiara che la predetta struttura fa parte della rete formativa della scuola di specializzazione in Medicina Nucleare dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e di non aver raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura.

ART. 3

DURATA DEL PERIODO DI FORMAZIONE

L'attività formativa disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 1 marzo 2019 al 28 febbraio 2020.

Lo specializzando non può svolgere attività formative extra rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

ART. 4

MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

Il Dirigente/responsabile della struttura extra rete formativa è responsabile dell'organizzazione e del controllo del corretto svolgimento dell'attività svolta dallo specializzando presso la struttura stessa, sia delle funzioni tutoriali assegnate al personale sanitario, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e dalla normativa vigente.

L'attività di formazione è seguita e verificata dal dott. Emilia Zampella in servizio presso la struttura ospitante e in possesso dei requisiti curriculari richiesti dalla normativa vigente, designato dal Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola quale tutor responsabile delle attività di tirocinio.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Se nel corso dello svolgimento del periodo formativo oggetto del presente accordo viene a mutare la persona del Dirigente/responsabile della struttura ospitante, il cui nominativo risulta dagli Allegati all'accordo stesso, tale circostanza non inficia la validità e l'efficacia dell'accordo medesimo, che continua ad esplicare i suoi effetti fino alla naturale scadenza. Tuttavia, il legale rappresentante dell'Azienda/Ente ha l'obbligo di comunicare alla Direzione della Scuola di Specializzazione l'avvenuto cambiamento, affinché i competenti uffici provvedano ai consequenziali adempimenti burocratici. Unitamente alla predetta comunicazione deve essere trasmessa la dichiarazione, a firma del nuovo dirigente responsabile della struttura, di presa visione ed accettazione di quanto stabilito nel presente accordo, nonché ogni altra dichiarazione che deve essere resa a firma del medesimo dirigente ai sensi della normativa vigente.

ART. 5

PROGRAMMA FORMATIVO INDIVIDUALE

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal piano formativo della Scuola, lo specializzando svolge le attività indicate nell'allegato programma formativo individuale come deliberato dal Consiglio/Comitato ordinatore della scuola di specializzazione, in conformità all'ordinamento e al regolamento didattico della Scuola stessa.

Il programma formativo individuale è sottoscritto per accettazione dallo specializzando e dal Dirigente/responsabile della struttura sede di svolgimento dell'attività formativa.

Il Dirigente/responsabile della struttura e il tutor hanno la responsabilità della certificazione delle attività formative svolte e delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola ed ai fini della graduale assunzione di responsabilità. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal Dirigente/responsabile della struttura e dal tutor nel libretto-diario delle attività formative di cui al successivo art. 6.

Durante il periodo di formazione, il medico specializzando deve essere riconoscibile come tale dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche. A tal fine il soggetto ospitante, o in mancanza, l'Università provvedono a dotare lo specializzando di idoneo cartellino di riconoscimento, indossato in maniera visibile, con logo dell'Università, denominazione della Scuola, indicazione dell'anno accademico e del relativo periodo di attività formativa presso la struttura.

ART. 6

LIBRETTO-DIARIO DI FORMAZIONE

Il monitoraggio e la descrizione delle attività formative svolte dallo specializzando, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentati dal libretto-diario individuale delle attività formative predisposto in conformità a quanto previsto dal D.I. n. 402/2017.

Nel Libretto diario di formazione vengono annotate e certificate con firma del tutor e del Dirigente/responsabile della struttura presso cui si svolge il periodo di formazione, le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità e attitudini dello specializzando stesso.

ART. 7

ACCERTAMENTO DELLA FREQUENZA

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando è affidato al Dirigente/responsabile della struttura presso cui si svolge il periodo di formazione, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione. Eventuali irregolarità nella frequenza da parte dello specializzando devono essere tempestivamente comunicate al Direttore/Coordinatore della Scuola.

ART. 8

COPERTURA ASSICURATIVA

Le parti convengono che la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione presso le strutture del soggetto ospitante è a carico di medico in formazione specialistica.

L'Università garantisce a tutti gli specializzandi la copertura assicurativa per la responsabilità civile generale e la responsabilità contro gli infortuni secondo le modalità e nei limiti delle polizze stipulate.

ART. 9

SERVIZI

Il Soggetto Ospitante garantisce, per il periodo di svolgimento dell'attività extra rete formativa oggetto del presente accordo, la possibilità per lo specializzando di accedere ai seguenti servizi dell'Azienda: fornitura di camici e vestiario necessari, servizio lavanderia, servizio mensa o equivalente, uso dei parcheggi interni.

ART. 10

SORVEGLIANZA SANITARIA

Le parti concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro gravino sul soggetto ospitante che assicura la sorveglianza sanitaria allo specializzando durante lo svolgimento delle attività formative presso le proprie strutture.

Il Soggetto Ospitante si impegna affinché allo specializzando vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle del Soggetto Ospitante e vanno comunicate allo specializzando prima dell'inizio delle attività stesse.

ART. 11

OBBLIGHI E DIRITTI DELLO SPECIALIZZANDO

Durante lo svolgimento delle attività extra rete formativa oggetto della presente convenzione, lo specializzando è tenuto a svolgere le attività professionalizzanti e di tirocinio, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 2, 3 e 5 e nel piano formativo individuale riportato in allegato.

Lo specializzando è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante e a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

L'Università continua a corrispondere gli emolumenti contrattuali spettanti allo specializzando per il predetto periodo, salvo provvedimento di sospensione.

ART. 12

TRATTAMENTO DEI DATI

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 2016/679 , in materia di trattamento dei dati personali e di privacy.

Il Soggetto Ospitante si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

I medici in formazione sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico – applicativo, presso il Soggetto Ospitante convenzionato.

ART. 13

RECESSO

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con congruo preavviso (tre mesi) da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure anche mediante PEC.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza, qualora le strutture poste a disposizione dal Soggetto Ospitante non dovessero essere più rispondenti alle esigenze formative del medico in formazione specialistica.

ART. 14

IMPOSTE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

ART. 15

NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Il presente atto consta di sette facciate su sette fogli, numerate dal n. 1 al n. 7 e viene firmato digitalmente da entrambe le parti.

Per **I'UNIVERSITA'**
DEGLI STUDI DI SALERNO
Il Rettore
Prof. Aurelio TOMMASETTI

Per **I'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA**
FEDERICO II
Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo VIGGIANI